

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 44

Adunanza 23 ottobre 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALMESE - VARIANTE PARZIALE N. 10
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1214-226704/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e ANTONIO BUZZIGOLI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Almese, con la variante in oggetto, propone modifiche cartografiche e normative in modo da provvedere all'inserimento di sei nuovi ambiti "EC" nei quali si confermano le attività commerciali esistenti;

premessò altresì che, con la deliberazione di adozione n. 40 del 26/06/2001, il Consiglio Comunale ritiene "... *in seguito ai provvedimenti adottati dal Comune di Almese in ossequio ai disposti del D.lgs. 114/98 e alla specifica legislazione nazionale (LR 28/99) ... si sono riscontrate problematiche di carattere urbanistico e che occorre provvedere alla regolamentazione urbanistica con l'inserimento di un articolo nelle N.T.A. ...*";

rilevato che al Comune di Almese sono attribuibili i seguenti dati:

- socio-economici e territoriali:
 - popolazione: 5.480 abitanti (al 1997);
 - superficie: 1.793 ha, dei quali 1.154 aree boscate;

- infrastrutture per la mobilità: è interessato dalla ipotesi di tracciato della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino - Lione proposta da Ferrovia Italia ed è attraversato dalle S.P. n. 166 e 169;
- una porzione del territorio comunale (360 ha) è inclusa in un Biotopo di interesse Comunitario BC 10028 del Monte Musinè;
- risulta compreso nel Circondario di Susa, sub-ambito "Susa - Avigliana"; (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);
- urbanistici:
 - è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 460 del 03/08/1992 e di una Variante strutturale al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 3-24329 del 08/04/1998;
 - ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 86 del 24/07/1998, n. 99 del 28/09/1998, n. 29 del 12/03/1999, n. 37 e n. 38 del 29/04/1999, n. 80 del 28/09/1999, n. 36 del 12/06/2000, n. 33 dell'11/04/2001, otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
 - ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 40 del 26/06/2001, la Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
 - ha trasmesso alla Provincia, in data 07/09/2001, integrando in data 16/10/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 40/2001 di adozione e dalla relazione illustrativa ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/10/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Almese, adottato con deliberazione C.C. n. 40 del 26/06/2001:
 - a) in linea generale si rileva che la Variante proposta, che si compone di allegati tecnici parte in originale e parte in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 "*L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici*" e n. 12/PET del 05/08/1998 "*Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 <<Tutela e uso del suolo>>*".
Si ricorda, come già rilevato in occasione della precedente Variante n. 9 del Comune di Almese, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) si riscontra che con la Variante in oggetto vengono proposte sei nuove aree, classificate con la sigla "*EC - Annucleamenti commerciali*" nelle quali (cfr. il nuovo art. 13.9.2 delle N.T.A. del P.R.G.C.) "*... si distinguono immobili o parti di essi, individuati ai sensi del D.lgs. 114/98 e riconosciuti nella loro destinazione a carattere commerciale per esercizi di vicinato con deliberazione consiliare n. 32 del 11/04/2001, per i quali viene prescritta la conservazione degli edifici e delle aree libere per le specifiche destinazioni d'uso in atto alla data della succitata deliberazione ...*".
Si ritiene tuttavia che l'individuazione suddetta, che determina comunque un incremento delle attività economiche rispetto a quelle individuate dal P.R.G.C. vigente, debba essere verificata secondo i disposti del comma 4, lett. f) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, tenendo conto anche di altri eventuali incrementi introdotti con precedenti Varianti parziali approvate;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Almese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso